

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 201).**

**PARERE APPROVATO DALLA X COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE » (Atto n. 201);

rilevato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per incompleto recepimento nell'ordinamento giuridico italiano della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;

sottolineato che lo schema di decreto recepisce compiutamente nell'ordinamento nazionale le richieste di integrazione pervenute dalla Commissione europea;

preso atto che si tratta di rilievi per lo più minimali che in larga parte derivano dal fatto che la Commissione non ha preso in considerazione provvedimenti già vigenti nell'ordinamento nazionale, che è sufficiente siano rinotificati alla Commissione stessa;

osservato che le disposizioni sugli obblighi di installazione dei sistemi di contabilizzazione dei consumi individuali risultano tuttora poco chiare e che, su questo versante, si evidenzia l'importanza di prevedere un ruolo attivo non solo dei fornitori del servizio, ma anche delle imprese del settore dell'installazione;

rilevato che la consapevolezza dei clienti finali in merito ai propri consumi rappresenta un elemento essenziale ai fini del risparmio energetico e che ai medesimi clienti finali dovrebbe essere consentito di accedere agevolmente alla piattaforma del Sistema Informativo Integrato (SII);

sottolineata, infine, l'opportunità di apportare modifiche e integrazioni ulteriori al testo del decreto legislativo n. 102/2014 rispetto ai rilievi formulati dalla Commissione europea,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), capoverso comma 7, provveda il Governo a che i requisiti di indipendenza degli operatori dei « centri indipendenti di assistenza ai consumatori » siano ben definiti e possibilmente vigilati dall'AEEGSI e che le indicazioni per tali operatori siano comunicate dai venditori evitando il riferimento ai gestori del sistema di distribuzione;

2. all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), capoverso comma 8-*bis*, provveda il Governo a modificare il termine « uniformarsi », in quanto nel caso specifico si tratta di costi aziendali di riferimento a servizi per i quali apparirebbe improprio applicare un prezzo imposto;

3. al decreto legislativo n. 102/2014, in relazione alla definizione di rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *gg*), al fine di chiarire ogni possibile equivoco ed evitare ogni disagio, provveda il Governo a precisare che, nell'ambito del servizio sottoposto a regolazione dell'AEEGSI è ricompresa, in generale, ogni rete di teleriscaldamento e di teleraffreddamento e che per questi devono intendersi: qualsiasi infrastruttura di trasporto e distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura dei fabbisogni di acqua calda sanitaria;

4. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 5, comma 12, lettera *b*), provveda il Governo ad adottare le misure necessarie a garantire il mantenimento in bilancio e l'effettivo utilizzo della quota di proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica poste a copertura delle attività, ovvero la realizzazione di programmi annuali di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione;

5. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera *b*), provveda il Governo a chiarire in maniera univoca chi deve e sostenere i costi delle installazioni dei contatori nei casi ivi previsti, valutando altresì l'opportunità di prevedere, in aggiunta al contatore individuale, sistemi di termoregolazione;

6. al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 10, comma 17, lettera *a*), provveda il Governo a modificare il rinvio, anziché all'articolo 9, comma 3, all'articolo 9, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

7. al decreto legislativo n. 102/2014, provveda il Governo ad adottare i decreti di cui all'articolo 15, comma 5, necessari all'attivazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica mantenendo in bi-

lancio la parte ad esso dedicata dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica;

8. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché si disponga che, nei casi di conguaglio a seguito di cambio di fornitore di energia, il tempo di adempimento sia ben definito e non superiore al termine di sei settimane, decorso il quale non potranno essere emesse fatture relative al rapporto di fornitura appena concluso, fatto salvo il diritto del cliente ad ottenere la restituzione di eventuali somme pagate in eccesso;

9. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché si disponga che, per quanto riguarda le fatture di conguaglio in costanza di fornitore, il periodo di consumo oggetto di tali conguagli non possa superare i due anni, fatto salvo il diritto del cliente stesso ad ottenere la restituzione di somme eventualmente pagate in eccesso;

10. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con l'AEEGSI, affinché siano adeguatamente chiariti, per ottemperare a quanto previsto alle condizioni ai punti 8 e 9, gli obblighi e le responsabilità reciproche dei fornitori e dei distributori nella rilevazione e nella trasmissione dei dati per le partite economiche derivanti dalla differenza fra l'energia consumata e quella effettivamente misurata;

11. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con AEEGSI, affinché si individui l'entità dei conguagli di energia elettrica e gas per i quali sussiste un obbligo di rateizzazione nei confronti del cliente, fermo restando che nei casi di errore imputabile al distributore, il venditore corrisponde le somme a questo spettanti solo a fronte dell'avvenuto incasso di queste ultime;

12. provveda il Governo, per quanto di sua competenza e in raccordo con AEEGSI, a che vi sia un sostanziale au-

mento della periodicità di fatturazione ed un maggior allineamento ai dati del distributore avendosi una frequenza di fatturazione sempre coerente con il periodo dei consumi ed un obbligo minimo, in capo al distributore, di rilevazione dei dati quadrimestrale, ove presenti contatori non telegestiti, potenziando anche per questi le metodologie di autolettura;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1 recante la definizione di « audit energetico o diagnosi energetica », valuti il Governo l'opportunità di chiarire se e come la figura dell'esperto in gestione dell'energia (EGE) possa essere ritenuta sostanzialmente assimilabile a quella dell'*energy auditor* per le previsioni di cui al decreto legislativo n. 102/2014 e come si debba verificare per queste professionalità la presenza di un coerente sistema di qualificazione;

b) all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di rendere pubbliche le informazioni statistiche aggregate che i distributori di energia elettrica e gas devono inviare al Ministero dello sviluppo economico;

c) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di considerare un esplicito assenso del cliente per il trasferimento dei dati risultanti dalla diagnosi energetica specificando inoltre in maniera più accurata le caratteristiche di qualifica o accreditamento richieste ai soggetti fornitori di servizi energetici indicati;

d) all'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 8-bis, provveda il Governo ad un raccordo operativo con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 102/2014, con particolare riguardo alle modalità di termoregolazione e contabilizzazione del calore da parte di gestori differenti dall'impresa fornitrice che devono essere stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI): si chiarisca in maniera inequivocabile che quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legisla-

tivo n. 102/2014, relativamente alle le modalità secondo le quali il cliente finale può affidare la gestione del servizio, e la disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera c), capoverso comma 8-bis dello schema di decreto in esame, in merito alla determinazione dei costi connessi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale devono intendersi relative alla pluralità di tipologie di forniture elencate al comma 5, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 102/2014;

e) al decreto legislativo n. 102/2014, valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare le definizioni di « contattore di fornitura » (articolo 2, comma 1, lettera i) e articolo 9, comma 5, lettera a)) e di « contatore individuale » (articolo 16, comma 6), anche secondo quanto indicato nel parere espresso sull'atto in esame dalla Conferenza Unificata, chiarendo in particolare i riferimenti specifici;

f) al decreto legislativo n. 102/2014, valuti il Governo l'opportunità di aggiornare la definizione di condominio, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), in modo da includervi anche gli edifici con più unità immobiliari appartenenti ad un medesimo proprietario, edifici con più unità immobiliari ma senza parti comuni o con parti comuni aventi diversi sistemi di riscaldamento;

g) al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 5, valuti il Governo la possibilità di estendere gli interventi di efficientamento energetico anche agli immobili della pubblica amministrazione locale;

h) valuti il Governo la possibilità di inserire, all'interno del decreto legislativo n. 102/2014, disposizioni recanti interventi di efficientamento energetico per immobili di economia sociale;

i) al decreto legislativo n. 102/2015, articolo 9, valuti il Governo l'opportunità di estendere, nell'ambito della trasparenza nei confronti degli utenti finali, anche i dati relativi al prelievo di gas naturale, nonché di mettere a disposizione, su ri-

chiesta formale del cliente finale, anche il segnale per la misura dei propri consumi;

*j)* al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 9, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di sostituire, alla lettera *c)*, l'inciso «secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti» con un chiaro riferimento alle norme UNI EN 834, al fine di una maggior chiarezza ed univocità;

*k)* al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 10, commi 17 e 18, valuti il Governo l'opportunità di attribuire all'AEEGSI, per i settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, le funzioni di regolazione e controllo da esercitarsi con i medesimi poteri previsti dalla legge n. 481/1995 per gli altri due settori energetici soggetti a regolazione (energia elettrica e gas naturale) e in analogia a quanto successivamente disposto dal legislatore anche per il servizio idrico integrato;

*l)* a completamento della precedente lettera *k)*, valuti il Governo l'opportunità che, ad integrazione delle funzioni di regolazione e controllo previste dalla legge n. 481/1995 e a quanto già stabilito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 102/2014, siano conferite all'AEEGSI le funzioni di definire convenzioni-tipo tra il gestore del servizio e il comune, al fine di garantire omogeneità sotto il profilo della

tutela dei consumatori, e la quantificazione del valore residuo delle reti al termine delle concessioni, ove non previsto nelle convenzioni menzionante;

*m)* al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 15, valuti il Governo l'opportunità di inserire soggetti privati, eventualmente assistiti da ESCo (*Energy Service Company*), quali soggetti ammissibili ai finanziamenti di cui al Fondo nazionale per l'efficienza energetica, valutando altresì l'opportunità di prevedere verifiche tecniche finali anche coinvolgendo ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sulla certificazione di completamento delle attività sostenute dal Fondo;

*n)* valuti il Governo, più in generale, nell'ambito della revisione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica e delle relative linee guida, l'opportunità di ampliare a più soggetti la possibilità di presentare richiesta introducendo forme di garanzia, preservando il ruolo delle ESCo e comunque potenziando le attività di verifica e controllo;

*o)* valuti il Governo l'opportunità di lasciare in capo all'AEEGSI la possibilità di irrogare le sanzioni, di cui al decreto legislativo n. 102/2014, articolo 16, comma 14, per il settore del teleriscaldamento e del teleraffreddamento.